



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 207 dei 09/07/2014 - 16/07/2014 Udienza pubblica del 24/06/2014
Massima n. 1:	Titolo: Imposte e tasse – Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea - Adozione delle seguenti misure: innalzamento al 65% del regime di detrazione fiscale, già fissato al 55%, per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e la proroga della scadenza al 30 giugno fino al 31 dicembre 2013; proroga, al 31 dicembre 2013, o al 30 giugno 2014 per interventi su parti comuni di edifici condominiali, del termine di scadenza (30 giugno 2013) dell'innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF al 50% prevista per le spese di ristrutturazione edilizia, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro (48.000 euro regime ordinario) per unità immobiliare; incremento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni di euro per il 2014, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga; autorizzazione di spesa di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande



Giamahiria araba libica popolare socialista, di 413,1 milioni di euro per l'anno 2024 - Previsione che alle misure stesse si provveda quanto a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 194 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 379 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalle misure di cui sopra oltre che mediante l'eliminazione del regime agevolato IVA per i supporti integrativi a quotidiani e prodotti editoriali diversi da libri scolastici e universitari e l'applicazione del regime ordinario IVA per la somministrazione di alimenti e bevande con distributori automatici - Illegittimità costituzionale parziale.

Testo:

La questione è parzialmente fondata in quanto la disposizione impugnata, come “paventato” dalla ricorrente, dispone in effetti che la globalità degli aumenti di gettito confluiscono nel bilancio statale, includendovi, quindi, anche quelli riscossi nel territorio della Regione siciliana in mancanza di una clausola di salvaguardia che preveda l’inapplicabilità delle disposizioni in esame alle Regioni ad autonomia speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione e stante che la relazione tecnica, nel quantificare ed esporre i dati contabili ed economici ricollegabili alle misure introdotte, prende a riferimento le entrate riscosse in tutto il territorio nazionale. In proposito occorre verificare se ricorrono i presupposti legittimanti la riserva allo Stato fissati dall’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, la cui sussistenza è contestata dalla Regione e, essendo pacifico il carattere tributario dell’entrata, deve accertarsi, innanzitutto, la destinazione a «finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate nelle leggi medesime». Poichè tale condizione «è soddisfatta quando la legge statale stabilisce che il gettito sia utilizzato per la copertura di oneri diretti a perseguire “particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate” nella legge stessa (sentenza n. 135 del 2012)» gli obiettivi di impiego indicati nel censurato comma 3 dell’art. 21 rispondono ad esigenze specifiche di copertura degli «oneri derivanti dagli articoli 14 e 16 e dai commi 1 e 2».

Essi riguardano, rispettivamente, le detrazioni fiscali introdotte da tali norme per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica negli edifici e per le spese di ristrutturazione edilizia; l’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti



a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione e destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'art. 2, commi 64 e 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita); l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008), relativa agli oneri derivanti dagli impegni assunti con il Trattato nonché dal riconoscimento di ulteriori indennizzi a soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative, individuati nell'art. 4 della medesima legge n. 7 del 2009.

A conclusioni parzialmente diverse si giunge quanto al requisito della novità della entrata, in ordine al quale deve essere operata una distinzione tra i due gruppi di disposizioni. Le misure di cui agli artt. 19 e 20 del d.l. n. 63 del 2013 rientrano nella nozione di «nuova entrata tributaria» come delineata dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale può considerarsi tale anche la maggiore entrata derivante da disposizioni legislative che aumentano le aliquote di tributi preesistenti (sentenze n. 97 del 2013, n. 143 del 2012 e n. 348 del 2000). A tale fattispecie possono senz'altro assimilarsi l'eliminazione del regime IVA agevolato per i prodotti editoriali e, a maggior ragione, l'aumento dell'aliquota IVA per la somministrazione di alimenti e bevande con i distributori automatici.

Non rientra, invece, nella nozione di «nuova entrata tributaria» il maggior gettito previsto come effetto indotto delle misure di cui agli artt. 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013 risultante, cioè, dalla differenza tra il costo delle agevolazioni fiscali introdotte dalle norme richiamate e i maggiori introiti per imposte dirette ed IVA conseguenti all'incremento delle attività economiche derivante dalla loro agevolazione trattandosi di tributi già dovuti in base alla precedente normativa fiscale, il cui gettito non muta per il mutare della norma ma aumenta (*rectius*, potrebbe aumentare, per l'ipotizzato effetto incentivante sugli investimenti nei settori specifici interessati dalle norme. Difatti per le «somme già dovute in base alla precedente normativa fiscale» va escluso il carattere di novità dell'entrata tributaria (sentenza n. 241 del 2012).

Ed invero l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 va inteso nel senso che deve essere assicurato alla Regione il gettito derivante dalla «capacità fiscale» che si



	manifesta nel suo territorio, e cioè dai rapporti tributari che sono in esso radicati, in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito o della collocazione nell'ambito territoriale regionale del fatto cui si collega il sorgere dell'obbligazione tributaria. Ciò che rileva, quindi, è che venga assicurato che alla Regione giunga il gettito corrispondente alla sua capacità fiscale, a nulla rilevando che l'incremento di quest'ultima sia dovuto a detrazioni fiscali introdotte dal legislatore statale, peraltro comunque poste a carico della Regione.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Art. 21, comma 3, alinea e lettera a), del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2013, n. 90, nella parte in cui ricomprende nell'aumento di gettito derivante dalle misure previste dagli artt. 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013. Parametri costituzionali: Artt. 36 e 37 dello statuto della Regione siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»). Norme interposte: d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) ed in particolare dell'art. 2.

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca

